



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2018, N. 770

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamenti della Commissione (UE) n. 2016/1149 e n. 2016/1150. Approvazione disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2018, N. 770

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamenti della Commissione (UE) n. 2016/1149 e n. 2016/1150. Approvazione disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018;

Visti:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti" modificato, da ultimo, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1431 del 7 marzo 2018;

- la circolare AGEA coordinamento del 7 aprile 2017, protocollo n. 31081, modificata e integrata dalla circolare AGEA coordinamento protocollo del 30 marzo 2018, n. 28280;

Dato atto che, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1411/2017 sopra citato, le Regioni e le Province autonome possono con propri atti:

- definire l'area o le aree dell'intervento;
- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- individuare i beneficiari, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto stesso;
- individuare le varietà, le forme di allevamento e numero di ceppi per ettaro;
- determinare la superficie minima oggetto dell'intervento;

- scegliere le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dal decreto stesso;

- individuare il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'autorizzazione al reimpianto;

- concedere il contributo con pagamento anticipato, o a colaudato a seguito della conclusione dei lavori;

- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:

a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate;

- applicare, nel caso in cui il budget a disposizione per la Misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili e la Regione non abbia individuato criteri di priorità, il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata;

- disciplinare le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento delegato;

Considerato che il Decreto n. 1411/2017 sopra citato dispone altresì che:

- il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla Misura sottoscritto dal proprietario;

- la domanda di aiuto è presentata all'Organismo Pagatore entro il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea Coordinamento d'intesa con le Regioni;

- la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonché:

a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;

- i controlli sono effettuati dall'Organismo Pagatore sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli Organismi stessi per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti;

Preso atto inoltre che il sostegno non è concesso:

- ai produttori che coltivano impianti illegali di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e superfici vitate prive di autorizzazione di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come previsto dall'articolo 50 Regolamento delegato 2016/1149;

- per i vigneti realizzati o da realizzare con autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto n. 1411/2017 più volte citato;

Richiamata la propria deliberazione n. 605 del 5 maggio 2017 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018;

Considerato che l'allegato H al Programma nazionale di sostegno sopra richiamato prevede una dotazione finanziaria

complessiva per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2018/2019 di Euro 150.000.000;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, protocollo n. 2987 del 15 maggio 2018, di riparto della dotazione finanziaria OCM vino per la campagna vitivinicola 2018/2019 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che prevede un'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti di Euro 15.281.725,00;

Considerato che:

- alla dotazione finanziaria 2018/2019 occorre detrarre l'importo di Euro 464.666,79 necessario per il pagamento dei saldi da liquidare nell'esercizio finanziario 2018/2019, derivanti dalle domande ammesse ad aiuto presentate nella campagna 2017/2018 di cui alla deliberazione n. 650/2017;

- la dotazione finanziaria per le domande di aiuto della campagna 2018/2019 ammonta ad Euro 14.817.058,21;

Atteso che:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, prevede il finanziamento della politica agricola comune fino al 2020;

- gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alle presenti disposizioni, al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi, devono pertanto essere realizzati entro la seconda annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto;

Ritenuto quindi di adottare le disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la necessità di modificare le disposizioni applicative della Misura per la campagna 2017/2018, approvate con propria deliberazione n. 650/2017, al fine di un migliore utilizzo delle risorse da parte dei produttori, nonché per adeguare tali disposizioni a quanto previsto dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 1150/2016, paragrafo 2, che stabilisce che gli Stati membri effettuino i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa;

Ritenuto quindi di modificare quanto previsto nell'allegato 1 "Disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2017/2018" della propria deliberazione n. 605/2017 sopra citata, prevedendo:

- al punto 13 "PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEISSIONE" i primi due paragrafi sono sostituiti dal seguente:

"Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020 e, comunque, entro il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto. Terminati i lavori il beneficiario presenta richiesta di saldo e svincolo della fideiussione. La richiesta può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2018 fino al 10 giugno 2019, per la campagna 2018/2019 e dal 16 ottobre 2019 fino al 10 giugno 2020 per la campagna 2019/2020, secondo le modalità previste da AGREA.";

- il punto 17 "Varianti tecniche e modifiche al cronoprogramma" è sostituito dal seguente:

"È ammessa la presentazione di due richieste di variante per

motivi tecnici o per cause di forza maggiore.

La richiesta di variante deve essere motivata e presentata almeno 60 giorni prima della data di fine lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto indicata nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, secondo le modalità stabilite da AGREA.

La modifica del cronoprogramma può essere richiesta una sola volta e prevedere esclusivamente il posticipo della data di fine lavori fino al termine massimo del 31/5/2020. Tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell'intervento. La variazione del cronoprogramma dovrà essere approvata o rigettata con atto formale dal Servizio territoriale competente entro 30 giorni dalla presentazione e potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento; qualora non sia stata effettuata l'assegnazione delle risorse, sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Le richieste di variante presentate oltre il termine sopraripartato sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Le variazioni dei soli aspetti tecnici dell'intervento, quali tipologia di intervento, dimensioni dello stesso, nonché modifiche di vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento e localizzazione dell'intervento si intendono approvate decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. In caso di rigetto il Servizio Territoriale, entro il medesimo termine, adotta apposito atto dopo aver esperito le norme relative al contraddittorio.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto alla spesa ammessa. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa sono a totale carico del beneficiario.

Gli atti di approvazione o rigetto delle varianti sono comunicati tempestivamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande nell'annualità finanziaria di riferimento.

L'eventuale reimpianto del vigneto in una particella diversa da quella indicata in domanda, purché sia ad essa contigua, nonché la modifica della particella catastale del vigneto da estirpare previsto nella domanda di ristrutturazione o riconversione, purché non varino le dimensioni dell'intervento, sono considerate modifiche minori e devono essere comunicate al più tardi alla fine lavori, unitamente alla domanda di pagamento a saldo."

Ritenuto inoltre di prevedere che i beneficiari di contributo che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2018 possano presentare una seconda richiesta di variante tecnica che deve essere comunicata al più tardi alla fine lavori;

Ritenuto infine, al fine di una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche ai termini fissati dalle disposizioni qui approvate;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni regionali della Misura ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2018/2019, come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di modificare le disposizioni contenute nell'allegato 1, inerente la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2017/2018, approvato con deliberazione n. 605/2017, prevedendo quanto segue:

- al punto 13 "PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSIONE" i primi due paragrafi sono sostituiti dal seguente:

Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere

terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020 e, comunque, entro il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto. Terminati i lavori il beneficiario presenta richiesta di saldo e svincolo della fideiussione. La richiesta può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2018 fino al 10 giugno 2019, per la campagna 2018/2019 e dal 16 ottobre 2019 fino al 10 giugno 2020 per la campagna 2019/2020, secondo le modalità previste da AGREA.

- il punto 17 "Varianti tecniche e modifiche al cronoprogramma" è sostituito dal seguente:

"È ammessa la presentazione di due richieste di variante per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.

La richiesta di variante deve essere motivata e presentata almeno 60 giorni prima della data di fine lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto indicata nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, secondo le modalità stabilite da AGREA.

La modifica del cronoprogramma può essere richiesta una sola volta e prevedere esclusivamente il posticipo della data di fine lavori fino al termine massimo del 31/5/2020. Tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell'intervento. La variazione del cronoprogramma dovrà essere approvata o rigettata con atto formale dal Servizio territoriale competente entro 30 giorni dalla presentazione e potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento; qualora non sia stata effettuata l'assegnazione delle risorse, sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Le richieste di variante presentate oltre il termine soprariportato sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Le variazioni dei soli aspetti tecnici dell'intervento, quali tipologia di intervento, dimensioni dello stesso, nonché modifiche di vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento e localizzazione dell'intervento si intendono approvate decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. In caso di rigetto il Servizio Territoriale, entro il medesimo termine, adotta apposito atto dopo aver esperito le norme relative al contraddittorio.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto alla spesa ammessa. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa sono a totale carico del beneficiario.

Gli atti di approvazione o rigetto delle varianti sono comunicati tempestivamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande nell'annualità finanziaria di riferimento.

L'eventuale reimpianto del vigneto in una particella diversa da quella indicata in domanda, purché sia ad essa contigua, nonché la modifica della particella catastale del vigneto da estirpare previsto nella domanda di ristrutturazione o riconversione, purché non varino le dimensioni dell'intervento, sono considerate modifiche minori e devono essere comunicate al più tardi alla fine lavori, unitamente alla domanda di pagamento a saldo."

3) di prevedere altresì che i beneficiari di contributo che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2018 possano presentare una seconda richiesta di variante tecnica che deve essere comunicata al più tardi alla fine lavori;

4) di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni

di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche ai tempi fissati dalle disposizioni qui approvate;

5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA e all'Organismo Pagatore Regionale Agrea;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

## **DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2018/2019.**

### **1. PREMESSA**

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore “moderno” beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al “gusto internazionale” o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto “vino”. Nella competizione internazionale e nel mercato globale l’identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un “buon vino”.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell’ultimo decennio la qualità media dei vini dell’Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l’immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. È un problema di percezione all’esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione. Probabilmente non è facile promuovere i prodotti di una

Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola che causa problemi sul fronte produttivo per la difficoltà nel contenere i costi di produzione, e sul fronte commerciale, per la difficoltà a fare massa critica.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- ammodernamento degli impianti viticoli;
- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e le indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

## 2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macro zone	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando-combinazioni portinnesti/varietà opportune.



Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che caratterizza gli andamenti stagionali degli ultimi anni determina una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di impianti fissi microirrigui permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO - solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

### **3. AREA DELL'INTERVENTO**

La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

### **4. BENEFICIARI DELLA MISURA**

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto.

### **5. CONDIZIONI**

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; oppure
- b) avere già presentato al Servizio Territoriale competente almeno una:
  - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
  - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
  - comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto per la sola sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, qualora non vi sia modifica alla forma di allevamento, e ai richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti. Tali richiedenti presentano apposita domanda di aiuto per la sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

- c) avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato da titoli di possesso (proprietà, affitto,

conferimento in Società e comodato gratuito) debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate;

- d) essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- e) risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente validata e aggiornata conformemente ai contenuti dell'allegato "A" della Determinazione dirigenziale n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- f) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del proprietario.

#### **6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE**

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

#### **7. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO**

La superficie vitata oggetto della domanda di aiuto deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari; tale limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Il limite di 0,5 ettari non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla stessa superficie vitata (esempio reimpianto del vigneto e posa di impianto irriguo sul medesimo vigneto).

Gli interventi su filari singoli sono ammessi solo se contigui ad altro vigneto meccanizzabile.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, comma 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Pertanto sono ammissibili gli interventi che ricadono nel poligono del vigneto così identificato.

## **8. ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammesse al sostegno sono:

- a) riconversione varietale, che consiste:
  1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.
- b) ristrutturazione, che consiste:
  1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
  2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
  1. razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento);
  2. realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

## 9. ATTIVITA' NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse domande di aiuto per gli interventi di ristrutturazione e riconversione riguardanti:

- a) rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b) interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) interventi relativi a superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) normale gestione del vigneto, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;
- e) vigneti da realizzare e realizzati con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018. Si precisa che tali vigneti non possono accedere alla presente Misura neppure per quanto riguarda gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti descritti al precedente punto 8 lettera d);
- f) vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento.

## 10. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

In parziale deroga alla previsione di cui sopra, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOP possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione. Il contributo previsto per queste tipologie di impianto è quello spettante ai vigneti parzialmente meccanizzabili.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina

la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard".

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, fatta salva la deroga per l'Albana di Romagna DOCG di cui al presente punto, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento. Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 15 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano.

La sostituzione di un clone di una varietà con un altro non è considerato intervento di sovrainnesto e non è ammesso al contributo ai fini del presente provvedimento.

L'attività di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento) è ammissibile solo su vigneti ben strutturati di età inferiore a 15 anni.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione è ammissibile solo su vigneti ben strutturati di età inferiore a 20 anni, aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione vigneti, compresi gli interventi di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

#### **Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale**

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sestri molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;

è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante (pali e fili) e ai sestri di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto per le singole macroaree.

#### **Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a "piede franco".

*per i sestì d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- GDC, Casarsa, Sylvoz (quest'ultima forma non può essere completamente meccanizzata), Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

### **Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

*per i sestì d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

### **Indicazioni tecniche per la "Collina"**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC.;

*per i sestri d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60 – 2,60 m.
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondivalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

## **11. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**

Sono eleggibili solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda di aiuto a SIAG e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Il pagamento dei beni e servizi per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di materiale usato o di recupero.

Non sono, inoltre, ammissibili i costi relativi a:

- normale gestione del vigneto finalizzata alla manutenzione ordinaria;
- protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili, elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;



- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- operazioni finalizzate alla messa in opera di drenaggi.

Sono ammissibili al sostegno i contributi in natura (lavori in economia) sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non può superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione. Almeno la metà del totale dei costi ammissibili deve consistere in pagamenti per beni o servizi documentati da fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente.

Al fine di assicurare coerenza tra il contributo e la spesa sostenuta, alla domanda di saldo devono essere allegati il rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e le fatture quietanzate o i documenti contabili aventi valore probatorio. Nel caso di lavori in economia il rendiconto dettagliato deve contenere l'indicazione dei materiali e dei macchinari utilizzati e delle ore lavorate, per dimostrare coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali.

Il rendiconto dettagliato, da allegare alla domanda di collaudo e saldo, deve essere compilato sulla base del fac-simile predisposto dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e disponibile sul sito internet E-R Agricoltura.

Le spese relative ai lavori in economia sostenuti possono essere riconosciute fino al valore massimo calcolato in base al prezzario regionale.

Per le spese relative agli interventi realizzati da terzi per i quali corrispondono fatture quietanzate o documenti contabili aventi valore probatorio il Servizio territoriale competente provvede ad una verifica di congruità rispetto alle medesime voci del prezzario regionale.

Il contributo è erogato previa verifica della corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati attraverso specifico controllo in loco delle operazioni realizzate.

## **12. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO**

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

La compensazione delle perdite di reddito consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale dell'8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di presentazione della richiesta di collaudo.

Il contributo è erogato secondo i livelli di sostegno indicati nella tabella sottostante ed in relazione alla spesa ammessa, entrambi determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della Misura (16.000,00 euro/Ha):

	<b>Ristrutturazione/ riconversione</b>	<b>Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori</b>	<b>contributo massimo per la realizzazione dei lavori</b>
		<b>euro/Ha</b>	<b>euro/Ha</b>
<b>collina</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
<b>collina</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	16.000,00	8.000,00
<b>pianura</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
<b>pianura</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	15.000,00	7.500,00
<b>Collina e pianura</b>	<b>Riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</b>	<b>Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori</b>	<b>contributo massimo per la realizzazione dei lavori</b>
		<b>euro/Ha</b>	<b>euro/Ha</b>
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale o parziale delle operazioni colturali (esclusa potatura)	2.800,00	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	4.800,00	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) e riconversione varietale mediante sovrainnesto	7.600,00	3.800,00
	realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione)	1.400,00	700,00
	realizzazione di impianto sub irriguo	2.400,00	1.200,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello la spesa ammessa è di euro 10.000,00 e il contributo per ettaro è al massimo di

euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia i Servizi territoriali competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

### **13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA**

#### **13a. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di aiuto è presentata entro il **30 giugno 2018** avvalendosi della piattaforma SIAG. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso alla Misura nonché i seguenti elementi:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Gli elementi di cui sopra devono essere esplicitati nella domanda pena l'inammissibilità della stessa. Quanto previsto alla lettera b) è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie ed è vincolante sul piano finanziario: il beneficiario è tenuto a presentare domanda di pagamento secondo il cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto o all'eventuale variante ammessa.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati:

1. autorizzazione della proprietà (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o non di piena proprietà;
2. estratto di mappa nel caso di accesso alla misura mediante comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto.

I documenti contraddistinti con i punti 1 e 2 se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati in fase di istruttoria di ammissibilità su richiesta del Servizio Territoriale competente.

#### **13b. TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AL PROCEDIMENTO DEL POTENZIALE VITICOLO**

Al fine del rispetto dei tempi procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali e per l'esecuzione dei controlli previsti:

- i beneficiari che nel cronoprogramma hanno previsto di terminare i lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto entro il 31 maggio 2019 presentano al Servizio territoriale competente:
  - la comunicazione di fine lavori di estirpazione entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
  - la domanda di autorizzazione al reimpianto a seguito dell'estirpazione entro e non oltre l'8 marzo 2019,
- i beneficiari che nel cronoprogramma hanno previsto di terminare i lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto entro il 31 maggio 2020 presentano al Servizio territoriale competente:
  - la comunicazione di fine lavori di estirpazione entro e non oltre il 31/07/2019;
  - la domanda di autorizzazione al reimpianto a seguito dell'estirpazione entro e non oltre il 31/10/2019.

Il mancato rispetto dei termini perentori sopraindicati comporta la decadenza della domanda di aiuto.

Nel caso di comunicazione di intenzione all'estirpazione, per consentire l'effettuazione dei controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati possono essere effettuate a partire dal 30 settembre 2018, pena la decadenza della domanda.

### **13c. PROCEDURE ISTRUTTORIE**

La competenza all'istruttoria delle domande di aiuto, nonché delle domande di pagamento spetta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca, la competenza all'approvazione dell'elenco regionale delle domande ammissibili spetta al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera. I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Ciascun Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda;
- la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda stessa, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni);
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;

- la regolarità contributiva del richiedente in fase di ammissibilità, concessione e liquidazione dell'aiuto. La non regolarità costituisce elemento ostativo all'ammissibilità nonché della successiva concessione;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per l'ammissibilità della domanda.

Il Servizio territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale competente, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di aiuto sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda d'aiuto resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti dal bando (es superficie minima).

I Servizi competenti, entro il 1° febbraio 2019, concludono le istruttorie e approvano, con specifico atto, l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili. L'elenco delle domande ammissibili dovrà essere redatto secondo l'ordine attribuito dal sistema informativo di AGREA, indicando per ciascuna domanda la spesa ammissibile, il contributo concedibile e la data di fine lavori prevista dal crono-programma presentato. L'atto viene trasmesso entro il 2 febbraio 2019 al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

### **13d. GESTIONE FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi territoriali competenti, approva l'elenco regionale delle domande ammissibili e ne dà comunicazione ai Servizi territoriali.

Qualora il fabbisogno finanziario delle domande ammissibili sia superiore alle risorse disponibili, tenendo a riferimento per le domande con ultimazione dei lavori nell'annualità successiva l'importo dell'anticipo, il contributo viene ridotto in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande inserite nell'elenco regionale.

In tale ipotesi la percentuale di contributo concedibile viene determinato nell'atto di approvazione dell'elenco regionale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è riservata la percentuale massima del 15% dei fondi disponibili per la misura ristrutturazione. I fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I Servizi territoriali competenti provvedono a richiedere per ciascun beneficiario il numero di codice CUP e ad approvare l'atto di concessione dei contributi entro il 28 febbraio 2019.

L'atto sarà pubblicato a cura dei Servizi Territoriali sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; con la pubblicazione si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

I beneficiari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, possono rinunciare al contributo, con comunicazione scritta allo STACP territorialmente competente, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo punto 19.

Tutti i beneficiari della concessione devono realizzare gli interventi entro il termine stabilito al punto 14.

Nel caso in cui il fabbisogno finanziario derivante dalle domande ammesse sia superiore alle risorse disponibili, l'atto di concessione prevede, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. In tale ipotesi, entro il 14 agosto 2019, i Servizi competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a collaudo presentate e comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera l'effettivo fabbisogno.

In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera procederà, entro 10 giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto ai Servizi competenti. I suddetti Servizi, entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono ad integrare la concessione e a comunicare ai beneficiari l'ammontare della concessione aggiornata come risulta dal provvedimento di rideterminazione dei contributi del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

#### **14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla protocollazione della domanda di aiuto a SIAG.

Per inizio lavori si intende:

- a) la lavorazione del terreno per gli interventi di nuovo impianto del vigneto;
- b) la consegna del materiale attestato da fattura o DDT per la realizzazione dell'impianto irriguo/subirriguo nonché delle nuove strutture di sostegno che si intendono installare;
- c) l'asportazione dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate entro il 31 maggio 2019, fatta salva l'indicazione nel cronoprogramma di una data successiva.

I pagamenti inerenti gli interventi oggetto di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario.

Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture e la relativa documentazione contabile e bancaria inserita a SIAG secondo le modalità previste da AGREA.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
2. Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Inoltre, in sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

## **15. VARIANTI**

È ammessa la presentazione di due richieste di variante per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.

La richiesta di variante deve essere motivata e presentata almeno 60 giorni prima della data di fine lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto indicata nel cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto, secondo le modalità stabilite da AGREA.

La modifica del cronoprogramma può essere richiesta una sola volta e prevedere esclusivamente il posticipo della data di fine lavori fino al termine massimo del 31/5/2020. Tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell'intervento. La variazione del



cronoprogramma dovrà essere approvata o respinta con atto formale dal Servizio territoriale competente entro 30 giorni dalla presentazione e potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento; qualora non sia stata effettuata l'assegnazione delle risorse, sarà sottoposta a condizione risolutiva.

I beneficiari che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2019 e che intendono posticipare la fine lavori con una modifica al cronoprogramma hanno l'obbligo di presentare l'istanza di variante entro l'8 marzo 2019. Qualora la modifica del cronoprogramma riguardi anche l'effettuazione dell'estirpazione, il richiedente dovrà provvedere a trasmettere apposita comunicazione al Servizio Territoriale entro il 31 dicembre 2018, a cui dovrà far seguito la richiesta di variante entro l'8 marzo 2019.

Le richieste di variante presentate oltre i termini soprariportati sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Le variazioni dei soli aspetti tecnici dell'intervento, quali tipologia di intervento, dimensioni dello stesso, nonché modifiche di vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento e localizzazione dell'intervento si intendono approvate decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. In caso di rigetto il Servizio Territoriale, entro il medesimo termine, adotta apposito atto dopo aver esperito le norme relative al contraddittorio.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto alla spesa ammessa. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa sono a totale carico del beneficiario.

Gli atti di approvazione o rigetto delle varianti sono comunicati tempestivamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande nell'annualità finanziaria di riferimento.

L'eventuale reimpianto del vigneto in una particella diversa da quella indicata in domanda, purché sia ad essa contigua, nonché la modifica della particella catastale del vigneto da estirpare previsto nella domanda di ristrutturazione o riconversione, purché non varino le dimensioni dell'intervento, sono considerate modifiche minori e devono essere comunicate al più tardi alla fine lavori, unitamente alla domanda di pagamento a saldo.

## **16. PAGAMENTO A SALDO**

I beneficiari che hanno completato i lavori entro il 31 maggio 2019, presentano la domanda di pagamento a saldo entro il 10 giugno 2019 tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA, con la necessaria documentazione di rendicontazione (compreso il rendiconto dettagliato dei lavori in economia).

## **17. PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE**

I beneficiari che nel cronoprogramma hanno previsto una data di conclusione dei lavori successiva al 31 maggio 2019, devono comunque presentare domanda di pagamento anticipato, entro il 10 giugno 2019 tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. L'importo del

pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso; il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, fatta salva la disponibilità effettiva di risorse nell'annualità di conclusione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare interamente il fabbisogno derivante dalle domande ammesse a contributo, con la richiesta di pagamento anticipato il beneficiario dovrà presentare dichiarazione di impegno a trasmettere fideiussione riferita all'80% dell'aiuto concesso a seguito dell'eventuale rideterminazione del contributo stesso. In tal caso la fideiussione dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla specifica comunicazione del Servizio territoriale competente, pena la decadenza dai benefici.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate entro il 31 maggio 2020 e, comunque, non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Terminati i lavori il beneficiario presenta richiesta di saldo e svincolo della fideiussione. La richiesta può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2019 fino al 10 giugno 2020, secondo le modalità previste da AGREA.

Se la domanda di saldo non è presentata entro il termine, la concessione del contributo decade, salvo in caso di forza maggiore e altre circostanze eccezionali di cui al punto 21.

Come previsto all'articolo 26 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, l'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni azione precedente realizzata sulla stessa superficie (poligono) per le quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano state portate a termine.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di aiuto per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse, l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dalle presenti disposizioni.

## **18. CONTROLLI**

Sono previsti controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori e controlli amministrativi ed in loco dopo la realizzazione dei lavori.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo che consente di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

### **18a. CONTROLLI EX ANTE**

La verifica prima delle operazioni riguarda, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda, l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti.

Tale verifica è effettuata mediante un controllo in loco. Tuttavia, se lo schedario viticolo dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del Regolamento di esecuzione, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera estrae un campione, minimo del 5% delle domande di aiuto in capo ad ogni Servizio territoriale che procede alla verifica in loco gli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, i Servizi territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco.

### **18b. CONTROLLI EX POST**

Conclusi i lavori ammessi a contributo, e presentata la domanda di pagamento del saldo, tutti i beneficiari sono soggetti ad un sopralluogo in azienda finalizzato a verificare la coerenza degli interventi realizzati con quanto ammesso e con il contributo concesso.

Il termine per la verifica dell'avvenuto reimpianto/reimpianto anticipato collegati alla domanda di pagamento a saldo è coincidente con il termine di effettuazione dei collaudi ai fini della liquidazione, definito da Agrea.

### **19. RECUPERI E PENALITA'**

Per la liquidazione dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di modifiche approvate al progetto iniziale.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50% l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata. Se la differenza tra la superficie realizzata e quella

oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, la fideiussione è incamerata dall'Organismo pagatore.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c) è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità è applicata sia al beneficiario che non presenta la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti da AGREA, sia al beneficiario che rinuncia al contributo oltre 30 giorni dalla pubblicazione della concessione.

Il beneficiario di una domanda per la quale in fase di collaudo dei lavori eseguiti siano rilevate situazioni difformi, come di seguito definite, su una superficie superiore al 50% di quella oggetto della domanda stessa è escluso dal pagamento dell'aiuto, ma non dalla possibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi.

Nel caso in cui le situazioni difformi siano rilevate su una superficie inferiore al 50% di quella oggetto della domanda ammessa a contributo il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

Per situazioni difformi riscontrate in sede di collaudo che comportano l'esclusione dal pagamento s'intendono:

- difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;
- fallanze in misura superiore al 25%.

## **20. VINCOLI**

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale vigente.

Qualora nel periodo vincolato sia riscontrata la modifica del sistema di allevamento finanziato che determini un importo indebitamente percepito tale violazione comporta la revoca parziale del contributo ed il recupero calcolato in base alla differenza tra i diversi livelli di sostegno dei sistemi di allevamento.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

### **21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale o avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale che colpisce seriamente l'azienda, quali definite dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

### **22. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Piano Nazionale di Sostegno 2019-2023, al Decreto MIPAAF 3 marzo 2017 ed alle disposizioni definite da AGEA coordinamento e da AGREA, nonché alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

**Ristrutturazione e riconversione vigneti - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale**

Servizio	Responsabile del procedimento	Uffici preposti all'istruttoria
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Piacenza	Sonia Quagliaroli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza -Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Parma	Michele Tambini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma - P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Reggio Emilia	Luciano Rotteglia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi n. 38/40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Modena	Marco Zilibotti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Ferrara	Bruno Pulizzi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara - Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Bologna	Anna Loreti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna - Ufficio di Imola - Via Boccaccio n. 27 – 40026 Imola (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Ravenna	Sergio Rubbi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna - Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Forlì-Cesena	Luciano Pizzigatti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca Rimini	Renzo Moroni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini- Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN)
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera	Massimo Barbieri	Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna (BO)

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.